Infrastrutture e Reti Italia
Area Lazio Sicilia

OUT-03/08/2020-0269359

Spett.le
ENEL GREEN POWER ITALIA SRL
VIALE REGINA MARGHERITA, 125
00198 ROMA

e p. c.
Spett.le TERNA RETE ITALIA
c.a. Ing. Rossana Miglietta
PEC: connessioni@pec.terna.it

Oggetto: Preventivo per adeguamento connessione esistente alla rete di e-distribuzione per Cessione Totale per l'impianto di produzione da fonte EOLICA con potenza in immissione richiesta di 78000 KW, sito in CONTRADA SERRA MARROCCO snc, - 94014 NICOSIA (EN).
Invio STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale
Codice di rintracciabilità: T0737424

Con riferimento alla Vostra richiesta di modifica connessione esistente, Vi trasmettiamo ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all'Allegato A della delibera 99/08 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il preventivo per la connessione in oggetto, elaborato tenendo conto delle indicazioni rese da TERNA con comunicazione PEC acquisita al nostro protocollo E-DIS 24/07/2020 0463072 nell'ambito della procedura di coordinamento di cui all'art.35 TICA e secondo le seguenti condizioni:

Dati connessione esistente:

- Potenza disponibile in immissione 48.000 KW
- Potenza disponibile in prelievo 572,5 KW

Dati connessione futura:

- Potenza Nominale di generazione impianto oggetto di modifica 78.000 KW
- Potenza in immissione richiesta **78.000 kW**
- Potenza richiesta in prelievo: **572 kW**
- Potenza ai fini della connessione in AT (art. 1.1,z del TICA): **30.000 kW**

Indirizzo:	CONTRADA SERRA MARROCCO snc
Località:	94014 NICOSIA (EN)
Codice POD:	IT001E91331750
Codice presa:	8632516901200
Codice fornitura:	913317505
AREA:	LAZIO - SICILIA
Zona:	CATANIA - ENNA

1. Comunicazione della soluzione tecnica minima generale (STMG)

La soluzione da Voi richiesta prevede la connessione con una potenza massima in immissione di **78.000 kW**.

Vi evidenziamo che l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo, con le modalità e tempistiche previste dall'art.33 del TICA come modificato dalla deliberazione 328/2012/R/EEL.

Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete AT di E-Distribuzione con tensione nominale di 150 kV tramite mantenimento della connessione esistente nella Stazione denominata SM. Serra Marrocco D400-1-382333.

Per gli impianti di E-Distribuzione necessitano i seguenti interventi:

- adeguamento del sistema di controllo e protezione presso lo SM Serra Marrocco ai fini della funzionalità delle apparecchiature per la nuova potenza.

Inoltre, per gli impianti della RTN, Vi comunichiamo che Terna, sempre nell'ambito della procedura di coordinamento ai sensi dell'art. 35 del TICA, condiziona la connessione del Vostro impianto a quanto indicato nella suddetta PEC allegata, acquisita al nostro protocollo con n. E-DIS 24/07/2020 0463072 e alle cui condizioni si rimanda integralmente.

In particolare, relativamente alla connessione dell' impianto di produzione in argomento, Terna prevede:

- la rimozione dell'attuale derivazione rigida sulla linea "Castel di Lucio – Troina CP – der Serra Marrocco CP", di cui al Piano di Sviluppo Terna;
- il potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Castel di Lucio SE - Caltanissetta" (NON a Piano di Sviluppo Terna).

Si ritiene opportuno segnalare tra l'altro che in particolari condizioni di esercizio Terna non esclude limitazioni della potenza generata, come indicato nella sua lettera della quale Vi chiediamo di prendere piena contezza.

Si comunica che non sono previsti lavori di adeguamento della connessione esistente alla rete di e-distribuzione, fatti salvi gli interventi presso le CP interessate dalla realizzazione delle opere prescritte da Terna. Si evidenzia inoltre la necessità di adeguamento e nuova sottoscrizione del regolamento di esercizio dell'impianto da parte Vostra oltre che da parte di Terna e della Scrivente.

2. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALLA CONNESSIONE

Le comunichiamo che il tempo massimo previsto per l'esecuzione degli interventi a cura e-distribuzione è di 30 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da e-distribuzione ecc.).

I tempi necessari per la realizzazione delle opere riguardanti la RTN sono quelli riportati nella allegata lettera di Terna.
Sono inoltre esclusi ritardi dovuti a cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà di e-distribuzione.

3. CORRISPETTIVO PER LA CONNESSIONE

In considerazione del fatto che non sono previsti lavori di adeguamento da eseguire sulla rete di e-distribuzione, il corrispettivo di connessione, calcolato ai sensi dell'art. 26 del TICA, è pari a ZERO.

4. ITER AUTORIZZATIVO E RELATIVE INFORMAZIONI

Non sono necessarie autorizzazioni per quanto riguarda l' impianto di rete per la connessione a cura di e-distribuzione.
Tuttavia, il riferimento e-distribuzione ai fini della convocazione nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 387/03 è:

e-distribuzione S.p.A. - Area Lazio Sicilia
Unità Progettazione Lavori
Via Marchese di Villabianca, 121 - 90145 Palermo

Riguardo gli interventi sulla RTN, per l'iter autorizzativo si dovrà tener conto di quanto riportato nella soluzione tecnica inviata da Terna ed allegata alla presente.

5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI

Vi facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli fotovoltaici e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata. Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera. Eventuali Vs. esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici.

6. MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE

L'installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia sul punto di connessione, secondo quanto da Voi indicato nella richiesta di connessione, verrà da Voi effettuata, secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato.

Il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica viene effettuato da Terna come definito dall'allegato B della delibera 654/2015/R/eel.

7. MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA

L'installazione e manutenzione degli apparecchi di misura dell'energia prodotta, secondo quanto da Lei indicato nella richiesta di connessione, verrà da Voi effettuata, secondo le condizioni generali previste nel contratto del servizio di misura allegato.

Il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica viene effettuato da Terna come definito dall'allegato B della delibera 654/2015/R/eel.

8. INDENNIZZI

Qualora la presente STMG venisse messa a disposizione oltre i tempi previsti nelle MCC (Guida per le Connessioni alla Rete Elettrica di e-distribuzione), sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 28.1.

9. VALIDITA' DEL PREVENTIVO

Vi ricordiamo che, pena la decadenza della richiesta, dovrete farci pervenire l'accettazione del suddetto preventivo di connessione entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente.

10. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora riteniate di accettare il presente preventivo, dovrete inviarci l'accettazione dello stesso debitamente compilata e sottoscritta dal Vostro legale rappresentante, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, a mezzo Portale Produttori entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della presente STMG.

Vi informiamo che il presente preventivo perderà efficacia qualora non procediate ad avviare l'iter autorizzativo entro 120 gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del presente preventivo, inviandoci contestualmente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio di tale iter. Ai sensi dell'art. 31.1 della delibera AEEG ARG/Elt n. 99/08 e successive modifiche, il presente preventivo cesserà di validità qualora non comunichiate ufficialmente al gestore di rete interessato l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro 18 mesi dalla data di ricevimento dell'accettazione del presente preventivo. Nel caso in cui il termine sopraindicato non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause a Voi non imputabili, sarà Vs cura, ai sensi dell'art. 31.2 del TICA, al fine di evitare la decadenza del preventivo di connessione accettato, darne informazione alla scrivente società mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In questo caso dovrete trasmetterci, con cadenza periodica di 6 mesi, dichiarazione sostituiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter autorizzativo relativo alla connessione. In assenza dell'accettazione e delle comunicazioni di cui sopra nei termini indicati, la richiesta di connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Le comunichiamo altresì che, in base all'art. 10.6 del TICA, se il suo impianto di produzione non venisse realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, il preventivo verrà a decadere. E' quindi necessario che, al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione, ci trasmetta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddetta.
Le evidenziamo inoltre che, come previsto dall'art. 10.5 del TICA, è Suo onere provvedere ad inviarci un crono-programma relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione ed al relativo aggiornamento, dandocene comunicazione con cadenza almeno trimestrale.
Le ricordiamo che, come previsto dall'art. 36 del TICA, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, dovrà registrare il medesimo impianto all'interno di GAUDÌ.
Per maggiori informazioni sul processo di registrazione dell'impianto in GAUDÌ e sui successivi obblighi a Suo carico, necessari ai fini dell'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ, previsti dal TICA, può consultare i manuali pubblicati sul sito internet di Terna.

La informiamo che, ai sensi della delibera AEEGSI n. 558/2014/S/EEL, il personale di e-distribuzione preposto all'attivazione dell'impianto dovrà effettuare una verifica dell'avvenuta realizzazione dell'impianto di produzione, come già previsto dal TICA art. 10.10 bis. A tal fine è necessario accedere a tutti gli elementi essenziali dell'impianto accompagnati da una persona che abbia completa conoscenza del sito e dei rischi specifici per l'accesso in sicurezza. Tale attività di verifica deve essere supportata da adeguata documentazione fotografica comprovante la presenza di tutti i componenti dell'impianto e dei necessari cablaggi, pertanto il nostro personale effettuerà i rilievi fotografici di ciascun componente del Vostro impianto

di produzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, per comprovati motivi di sicurezza che impediscano l'accesso ad almeno uno dei componenti essenziali dell'impianto, il produttore è tenuto ad inviare tramite il portale produttori di e-distribuzione la documentazione fotografica di tali parti. Qualora tale documentazione non dovesse pervenirci entro 5 giorni dall'attivazione dell'impianto, e-distribuzione è tenuta a darne informativa all'ARERA, al GSE, qualora l'impianto sia sottoposto ad incentivo, nonché all'Ente responsabile del procedimento autorizzativo per l'impianto di produzione.
Per l'attività di verifica sopra citata, sarà possibile indicare un delegato attraverso il portale produttori compilando l'apposito modulo di delega presente sul documento di conferma delle date di attivazione. Si rammenta che al fine di redigere il verbale di verifica ed attivazione, il personale di e-distribuzione è tenuto a verificare l'identità del produttore o del suo delegato; qualora la persona presente sul luogo non sia munita di valido documento di identità non si potrà dare seguito alla verifica e conseguente attivazione dell'impianto. In tale circostanza Enel Distribuzione sospenderà l'attivazione e resterà in attesa di ricevere da parte Vostra una nuova richiesta per concordare la nuova data di attivazione.
Si rammenta inoltre che, in caso di rifiuto da parte Vostra ad accedere all'impianto di produzione o ad effettuare i rilievi fotografici, qualora dall'esterno del sito produttivo non si ravvisino evidenti difformità dell'impianto, e-distribuzione è tenuta ad interrompere la verifica e segnalare all'ARERA, al GSE (nel caso di impianti sottoposti ad incentivo) ed all'Ente responsabile del procedimento autorizzativo per l'impianto di produzione la circostanza di diniego all'accesso, restando in attesa di ricevere da parte Vostra una nuova richiesta per concordare la nuova data di attivazione.
Le ricordiamo inoltre che, successivamente all'attivazione della connessione, dovrà comunicare ad e-distribuzione il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

11. ALTRE INFORMAZIONI

La informiamo che, come stabilito dall'art. 33.2 del TICA, la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 270 gg lavorativi dalla data di accettazione del presente preventivo. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo. Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non si concluda nella tempistica sopradetta ovvero entro i medesimi termini non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume valore indicativo. Nel caso, invece, entro la tempistica sopraddetta si concluda positivamente il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione ovvero il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora previsto, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.
E' previsto, dall'art. 33.5 del TICA, che il responsabile del procedimento VIA richieda, se sussistono le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, al gestore di rete di verificare il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG. Qualora il gestore, entro 20 gg lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta, al netto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento con altri gestori) risponda positivamente, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.
L'art 33.6 del TICA prevede, per il caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, che il responsabile del procedimento autorizzativo unico o il richiedente possano chiedere al gestore di rete una verifica della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG. Qualora il gestore, entro 20 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta di verifica, al netto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento con altri gestori, risponda positivamente, la STMG e la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo diventano definitive.
Qualora la verifica richiesta al gestore di rete, ai sensi dell'art. 33.5 e dell'art.33.6 del TICA, sia negativa, il gestore di rete, nei 45 gg lavorativi successivi alla comunicazione di esito negativo della suddetta verifica, al netto del tempo necessario per l'eventuale coordinamento con altri gestori, elabora una nuova STMG comunicandola al richiedente; con tale STMG viene prenotata, in via transitoria, la capacità sulla rete relativamente alla potenza di immissione indicata la STMG. Se la nuova STMG non viene accettata, entro 30 gg solari dalla data di ricevimento della stessa, il preventivo decade. Qualora invece la nuova STMG venga accettata nei termini previsti, verrà prenotata in via definitiva la potenza di immissione indicata nella

STMG.
La informiamo che, qualora dovessero pervenirci, anche successivamente all'accettazione del presente preventivo, altre richieste di connessione insistenti nell'area oggetto del Suo intervento e la soluzione tecnica a Lei trasmessa dovesse diventare comune, anche soltanto in parte, a tali richieste di connessione, valuteremo l'opportunità di aggiornare le condizioni del presente preventivo con particolare riguardo a quelle relative alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione ed alla realizzazione dell'impianto medesimo.
Qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione, Enel Distribuzione dovesse rilevare sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, Enel Distribuzione, ove tecnicamente possibile, modificherà il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcolerà il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Enel Distribuzione applicherà in tal caso al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione, come stabilito nell'articolo 10.15 del TICA. Si considera come "sistematico" il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

Per tutto l'iter della pratica di connessione dovrà fare riferimento a Vincenzo Valenza n° telefonico 091 5057177 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00; e-mail: A_LAZIOSICILIA.Produttori@e-distribuzione.com.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.edistribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

12. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In allegato al presente preventivo si trasmettono:

[1] Tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente"
[2] Condizioni generali del contratto di connessione
[3] Condizioni generali del contratto di misura
[4] Lettera di Terna (art. 35 del TICA)

Con i migliori saluti.

ALESSANDRA MUSIO
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

e-distribuzione

Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente[1]

Tipo di linea	Natura conduttore	Sezione o diametro	Palificazione	Armamento	Lunghezza campata ricorrente (1)	Larghezza fascia (2)
BT	Cavo interrato	qualsiasi				3 m
MT	cavo aereo	qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	4 m
	Cavo interrato	qualsiasi				4 m
	rame nudo	25/35 mm2	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	11 m
	rame nudo	70 mm2	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	13 m
	Al- Acc. Lega di Al	Qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	13 m
	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	250 m	19 m
AT fino a 150 kV	All-Acc	Φ = 22,8 mm	tralicci semplice terna	sospeso	400 m	27 m
			tralicci doppia terna	sospeso	400 m	28 m
	All-Acc	Φ = 31,5 mm	tralicci semplice terna	sospeso	350 m	29 m
			tralicci doppia terna	sospeso	350 m	30 m
	Cavo interrato	qualsiasi				5 m

[1] Di norma si adottano le larghezze delle fasce di rispetto riportate nella tabella seguente. Eventuali maggiori larghezze sono consentite per tener conto di soluzioni impiantistiche specifiche o di normative applicabili.

(1) Per campate di lunghezze superiori la larghezza Ha delle fasce da asservire va calcolata con riferimento alle posizioni impraticabili di cui all'art. 2.1.06 lettera h) del D.M. 21.03.1988 n. 449.

(2) La larghezza della fascia può essere aumentata qualora si presentino circostanze che lo consiglino.

e-distribuzione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

PREMESSA

Il Richiedente è responsabile, in base alle vigenti disposizioni dell'ARERA, del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione. Il Richiedente intende affidare ad e-distribuzione l'espletamento di tale servizio. e-distribuzione, al fine di semplificare la contrattualizzazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto anche pubblicate sul proprio sito internet.

Definizione

ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Servizio di misura: è il servizio composto dalle attività di:

a)installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta

b)rilevazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta acquisiti con cadenza non inferiore a quella mensile e con segregazione dei dati alla fine mese precedente.

c) la messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta al GSE.

Apparecchiatura di misura: è l'insieme del misuratore e di tutti gli altri dispositivi necessari alla rilevazione e registrazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto del Richiedente

Guida: è il documento adottato da e-distribuzione in attuazione della deliberazione ARG/elt n. 99/08 e pubblicato sul sito internet.

Impianto: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione dell'energia elettrica.

Parti: sono il Richiedente ed e-distribuzione.

Punto di consegna: è il punto di confine tra l'impianto di rete di competenza del gestore di rete per la connessione e l'impianto di utenza di competenza del Richiedente.

Punto di produzione: è il punto in cui vengono installate le apparecchiature di misura dell'energia prodotta oggetto del presente contratto.

Richiedente: è il Produttore, cioè la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e/o che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.

1.1. Le premesse e gli eventuali allegati nonché le definizioni formano parte integrante delle presenti condizioni generali.

1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella Guida e nelle delibere dell'ARERA relative al servizio di misura disciplinato dalle presenti condizioni generali.

Art.2 Oggetto.

2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano l'espletamento dell'intero servizio di misura oppure della sola attività di fornitura, manutenzione ed installazione dei misuratori dell'energia prodotta dall'Impianto del Richiedente. In relazione all'attività richiesta verrà commisurato il corrispettivo dovuto dal Richiedente.

2.2. Le apparecchiature di misura installate sono e rimarranno di proprietà di e-distribuzione, che ne curerà la manutenzione mentre la custodia di queste ultime, con ogni connessa responsabilità, è a carico del Richiedente.

TITOLO II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURA DI MISURA

Art. 3 Obblighi di e-distribuzione

3.1. e-distribuzione si impegna ad installare l'apparecchiatura di misura, in conformità alle prescrizioni tecniche di cui alle disposizioni normative e dell'ARERA, nonché a manutenerla. Il misuratore da installare sarà di tipo bidirezionale idoneo a rilevare l'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete.

3.2. e-distribuzione procederà inoltre ad installare, ove necessario per la misurazione dell'energia, i riduttori di tensione e di corrente

3.3. e-distribuzione, qualora sia stato richiesto il servizio di misura completo, procederà a rilevare e registrare i dati di misura dell'energia elettrica prodotta ed a mettere a disposizione del GSE le misure dell'energia elettrica registrati

3.4. L'espletamento di ogni altra attività che venisse richiesta dal Richiedente relativamente al servizio di misura non prevista nel presente contratto, quali attività di certificazioni di componenti delle apparecchiature richieste dall'Agenzie delle Dogane o richieste di lettura a scadenze non previste, se accettata da e-distribuzione, verrà svolta diligentemente previo rimborso delle voci di costo (materiale, manodopera, prestazione di terzi e spese generali pari al 20% delle somma delle voci sopraddette) sostenute.

3.5. Le attività di cui al precedente comma 3.4 richieste dall'Agenzia delle Dogane sono a carico di e-distribuzione per i soli casi di sostituzione di componenti di apparecchiature di misura per progresso tecnologico.

Art .4 Obblighi del Richiedente

4.1. Il Richiedente deve mettere a disposizione di e-distribuzione, a propria cura e spese e nel rispetto delle indicazioni fornite da e-distribuzione, locali o siti idonei per la collocazione dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta.

4.2. Il Richiedente autorizza l'accesso ai siti o ai locali di cui al precedente punto 4.1. al personale di e-distribuzione o di terzi dalla stessa incaricati per l'espletamento di tutte le attività inerenti il servizio di misura. L'accesso è consentito anche per la rimozione dell'apparecchiatura in questione in caso di cessazione o risoluzione del contratto. Tale accesso avverrà, di norma, durante il normale orario di lavoro. Il personale di e-distribuzione o dei terzi sopraddetti, il giorno precedente a quello stabilito per l'accesso, ne darà, se possibile, comunicazione al Richiedente.

4.3. Il Richiedente provvede al pagamento dei corrispettivi come di seguito specificati all'art. 7 nonché a versare, a titolo di corrispettivo per il recesso anticipato di cui al successivo art. 5.2., gli importi previsti nello stesso art. 5.2..

4.4. Nel caso si renda necessario l'installazione di riduttori di tensione e di corrente, il richiedente e' tenuto alla corresponsione degli importi "una tantum" così come specificati al successivo art.7.

4.5. Il Richiedente, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell'Impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'Impianto stesso, si obbliga a trasferire il contratto di cui alle presenti condizioni generali al nuovo titolare che si assumerà a suo carico ogni relativa obbligazione, inviando contestuale informativa ad e-distribuzione. In caso di violazione della presente obbligazione, il Richiedente rimane obbligato nei confronti di e-distribuzione per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste nelle presenti condizioni generali, rispondendo altresì di ogni danno diretto ed indiretto, sino a che il nuovo titolare dell'Impianto non proceda a sottoscrivere con e-distribuzione il contratto del servizio di misura ovvero dichiari di assumere in prima persona, nei casi previsti dall'ARERA, la responsabilità del servizio di misura.

4.6. Il Richiedente e' tenuto a custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le apparecchiature di misura ed a non danneggiarle o manometterle; deve altresì impedire la manomissione ed il danneggiamento dell'apparecchiatura stessa da parte di terzi.

4.7. Per tutte le attività che richiedono l'intervento sull'Impianto, per l'espletamento del servizio di misura, il Richiedente, su comunicazione di e-distribuzione, deve provvedere, dandone riscontro ad e-distribuzione stessa, alla messa in sicurezza dell'Impianto per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative da parte del personale di e-distribuzione o di Società da questa autorizzata.

4.8. Sono a carico del Richiedente gli eventuali oneri fiscali connessi all'esecuzione delle attività oggetto delle presenti condizioni generali e le eventuali spese, comprese quelle di registrazione del contratto di cui alle presenti condizioni generali.

Art. 5 Durata del contratto

5.1 Il contratto di cui alle presenti condizioni generali ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di installazione dell'apparecchiatura di misura; in mancanza di disdetta, da comunicarsi con raccomandata con RR e con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno.

5.2 E' consentito al Richiedente di recedere dal contratto di cui alle presenti condizioni generali. Tale recesso, dovrà essere comunicato, nel rispetto delle disposizioni dell'ARERA, ad e-distribuzione mediante raccomandata R.R. Il recesso ha efficacia 30 giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte di e-distribuzione della comunicazione di recesso. Nel caso la facoltà di recesso venga esercitata entro i primi tre anni di durata del presente contratto, il Richiedente è tenuto a versare il corrispettivo previsto per l'intera durata triennale del contratto.

Art..6 - Risoluzione del contratto

6.1. E' riconosciuta ad e-distribuzione la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da parte del Richiedente, di uno degli obblighi previsti all'articolo 4.

6.2. E' riconosciuta al Richiedente la facoltà di risolvere di diritto il contratto di cui alla presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da

parte di e-distribuzione, di uno degli obblighi previsti all'articolo 3.

Art. 7 – Corrispettivi

7.1 Il corrispettivo annuale dovuto dal Richiedente ad e-distribuzione per il servizio di installazione e manutenzione della apparecchiatura di misura, è determinato moltiplicando il numero dei misuratori e delle eventuali altre apparecchiature installate presso il punto di produzione per il corrispettivo unitario, relativo al periodo di vigenza del contratto di cui alla presenti condizioni generali, pubblicato sul sito internet di e-distribuzione e relativo ad ogni apparecchiatura installata. Tali corrispettivi sono determinati in riferimento al livello di tensione del primario dei trasformatori di misura eventualmente installati o in loro mancanza al livello di tensione a cui è connesso l'impianto di produzione.

Tale corrispettivo è automaticamente aggiornato all'inizio di ciascun anno solare da e-distribuzione sulla base della variazione annuale, intervenuta nell'anno precedente, dell'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

7.2 Il corrispettivo "una tantum" previsto per l'installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente è pubblicato sul sito internet di e-distribuzione e viene corrisposto in un'unica soluzione ad e-distribuzione .

7.3 Le parti si danno atto che le attività oggetto delle presenti condizioni generali, non sono remunerate in componenti tariffarie stabilite da norme di legge o disposizioni della ARERA

Art. 8 - Fatturazione e Pagamento

8.1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo dovrà avvenire entro 20 giorni solari dalla data di emissione della fattura.

La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 7 avverrà immediatamente dopo l'installazione del gruppo di misura, come risultante dal verbale redatto, e, successivamente, con cadenza periodica annuale o infrannuale.

La fatturazione del corrispettivo "una tantum" previsto per l'installazione e manutenzione dei riduttori di tensione e di corrente, verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di installazione di tali apparecchiature .

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate in fattura. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico il Richiedente comunicherà ad e-distribuzione gli estremi del pagamento effettuato.

8.2. In caso di mancato pagamento del corrispettivo pattuito nei termini previsti al precedente comma, il Richiedente è tenuto a corrispondere a e-distribuzione interessi di mora pari al TUR maggiorato di 3,5 punti, calcolato per ogni giorno di ritardo del pagamento.

8.3. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni è facoltà di e-distribuzione di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 6.2.

Nel caso la risoluzione del contratto per inadempimento si verifichi anteriormente alla prima scadenza contrattuale, il Richiedente è tenuto comunque a versare ad e-distribuzione, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'installazione e rimozione delle apparecchiature di misura, i corrispettivi dovuti fino alla prima scadenza contrattuale. Rimane comunque salvo il diritto di e-distribuzione al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 9 - Affidamento a Terzi

9.1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, il Richiedente autorizza e-distribuzione ad avvalersi dell'opera di terzi, restando comunque quest'ultima unica responsabile nei confronti del Richiedente stesso dell'adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.10 Obblighi e Responsabilità delle parti

10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali).

10.2 Le parti convengono che e-distribuzione sarà eventualmente responsabile dei soli danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante. Nel caso e-distribuzione risulti inadempiente agli obblighi di cui al precedente art. 3 verserà ex art.1382 c.c. pari al 10% del corrispettivo annuo come determinato dal successivo art. 7 .

10.3. Il Richiedente è responsabile della conservazione ed integrità delle apparecchiatura di misura e dovrà adottare ogni precauzione necessaria per evitare ogni danneggiamento all'apparecchiatura in questione.Il Richiedente sarà tenuto quindi, salvo i caso di forza maggiore o comprovato fatto del terzo, a rimborsare ad e-distribuzione tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dal danneggiamento dell'apparecchiatura in questione

Art. 11 Efficacia.

11.1. Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di installazione delle apparecchiature di misura e conservano la loro efficacia per tutta la durata del contratto.

11.2. In caso di trasferimento a terzi della titolarità o disponibilità dell'Impianto o comunque di ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'Impianto stesso, trova applicazione quanto previsto al precedente art. 4.5.

Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal Richiedente a e-distribuzione e il cui conferimento è richiesto per l'espletamento del servizio di cui alle presenti condizioni generali, sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da e-distribuzione se non per l'esecuzione del presente contratto nonché in funzione di attività previste dalla legge o dalla GUIDA o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. e-distribuzione garantirà al Richiedente il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del Richiedente.

12.2. Il Richiedente consente che e-distribuzione possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

12.3. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di e-distribuzione, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalla GUIDA.

12.4. Il Richiedente, ai sensi del GDPR, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi. Con la presente informativa e-distribuzione fornisce le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali comunicati per la stipula del CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA IN RETE E/O PRODOTTA PRESSO UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000.

Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del GDPR, per "trattamento" di dati personali si intende: "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*".

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@enel.com per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali.

Il Titolare tratterà i dati personali del Richiedente ("Dati Personali") acquisiti da e-distribuzione che, a titolo esemplificativo, possono essere:

• Dati identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici;

• Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del Contratto, necessari a contattare il Richiedente per fornire riscontri alle esigenze manifestate.

e-distribuzione tratterà i Dati personali del Richiedente per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali. Nello specifico la base giuridica del trattamento è costituita dal rapporto contrattuale instaurato con e-distribuzione, da un legittimo interesse di e-distribuzione od infine se e-distribuzione è tenuta a trattare i dati personali del Richiedente in forza di un obbligo di legge. Il Titolare tratterà i Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I Dati Personali di cui e-distribuzione verrà a conoscenza potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate: a) ai soggetti espressamente autorizzati dal

Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al trattamento medesimo;
b) ai soggetti designati responsabili ex art. 28 del GDPR, quali terzi fornitori di servizi in favore di e-distribuzione ai fini dell'esecuzione di un Contratto ("Responsabili");
c) alla capogruppo Enel S.p.A. e ad altre società del Gruppo.
I Dati Personali del Richiedente saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Germania, quindi all'interno dell'Unione Europea.
Tutti i Dati Personali del Richiedente oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente Contratto saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali verranno cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso.
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, il Richiedente ha il diritto di:
a) accedere e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati conferiti dal Richiedente.
Per l'esercizio dei diritti il Richiedente può:
1. accedere all'area riservata del Portale Produttori di e-distribuzione;
2. inviare la richiesta ai canali tradizionali di e-distribuzione (casella di posta ordinaria: 5555 - 85100 Potenza (PZ), pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e fax Fax 800046674);
3. contattare il Call Center al seguente numero verde gratuito 800.08.55.77.
Ricordiamo che è un diritto del Richiedente proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante:
a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma
b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, da provvedimenti dell' ARERA, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.
13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'ARERA non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, e-distribuzione provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Richiedente ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

Art. 14 Cessione del contratto.

14.1. Il Richiedente non potrà cedere il presente Contratto senza l'autorizzazione scritta di e-distribuzione.
14.2 Il Richiedente autorizza sin d'ora e-distribuzione a cedere, con le modalità e gli effetti di cui agli art. 1407 e segg. c.c., il presente Contratto a proprie società controllate, ovvero ad ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di: ROMA

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN ALTA TENSIONE
(Opere a cura ENEL)

PREMESSA

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, d'ora innanzi denominata - per brevità- anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione" pubblicata sul sito internet **www.enel.it/it-IT/**,(di seguito denominata GUIDA) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto ENEL ha predisposto le presenti condizione generali di contratto che vengono inviate unitamente alla STMD per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.

DEFINIZIONI

AEEG: è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE in AT.
Codice di Rete: è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente .
Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.
Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.
GAUDI': è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.
Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.
Impianto di produzione: è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.
Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE, di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.
Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti : è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte per la connessione di più impianti di produzione.
Iter autorizzativo: è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volti all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.
PESSE: è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.
Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nella STMD che il PRODUTTORE può immettere in rete.
PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.
Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.
Punto di Prelievo: è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.
Regolamento di esercizio: documento contenete le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.
STMD: è la soluzione tecnica minima di dettaglio elaborata a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente.
Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.
Terna: è Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.
UP :sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.

1.1. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali;
1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nelle GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali;
1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.

Art.2 Oggetto.

2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in alta tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 3 Obblighi del PRODUTTORE.

3.1. Il PRODUTTORE, con l'accettazione della STMD, si impegna a:

a) rispettare le previsioni contenute nelle GUIDA ed a sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;

b) predisporre ed inviare ad ENEL il programma cronologico riguardante la costruzione dell'impianto di produzione, aggiornandolo semestralmente;

c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI' ed ai successivi aggiornamenti;

d) realizzare l'impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;

e) realizzare**,** previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo e a darne comunicazione scritta di completamento a ENEL;

f) stipulare, prima che ENEL avvii i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, il contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto/di cabina qualora l'impianto di rete interessi aree che siano nell'esclusiva disponibilità del PRODUTTORE

g) qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando ad ENEL la relativa documentazione, anche tecnica;

h) eliminare le difformità riscontrate da ENEL in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione, dandone successiva comunicazione ad ENEL stessa;

i) rimborsare, nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulla rete, ad ENEL tutti i danni e/o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o gli eventuali interventi sulla rete, per responsabilità del PRODUTTORE non siano assistiti da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;

l) non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell'annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative agli impianti di rete per la connessione.

Art. 4 Obblighi di ENEL.

4.1. ENEL, avendo ottenuto le autorizzazioni, i permessi e le servitù necessarie alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto della tempistica prevista dall'AEEG, a realizzare tale impianto, salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili ad ENEL. Realizzato l'impianto di rete per la connessione, ENEL ne dà comunicazione al PRODUTTORE.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.

5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);

b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizione dell'AEEG) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e teleleggibili da ENEL;

c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, qualora, nei casi previsti dall'AEEG, abbia chiesto ad ENEL l'attivazione del servizio;

d) che, all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto di produzione e consumo che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;

e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio e rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle UP in GAUDI';

f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

6.1. A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l'impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle:

a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nella STMD e nel Regolamento di Esercizio ;

b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEG;

c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;

d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).

6.2. Il PRODUTTORE si impegna a:

a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;

b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di

ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;
d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nella STMD, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;
e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;
f) non effettuare prelievi di energia elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 lett. a);
g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.
i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nella STMD in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell'AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.
6.3 L'ENEL si impegna a:
a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 Condizioni particolari per la connessione in prelievo.

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all'esercizio.

8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonchè nei seguenti casi:
a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui Enel è titolare;
b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE.
d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL
8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a ENEL, il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento.
8.3. Qualora ENEL, per ordine dell'autorità, o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell'AEEG (quale ad es. la delibera AEEG ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il PRODUTTORE esonera ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'Impianto di produzione.

Art..9 Cessazione del servizio di connessione.

9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG.
9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:
a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;
b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

Art.10 Responsabilità.

10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna delle Parti per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto del terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali, a titolo meramente esemplificativo: guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di ENEL, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
10.2 ENEL sarà eventualmente responsabile nei confronti del PRODUTTORE per danni materiali che siano diretta conseguenza di suo dolo o colpa grave, intendendosi espressamente esclusa ogni sua responsabilità per danni indiretti o lucro cessante.

Art. 11 Efficacia.

11.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL dell'accettazione della STMD e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.
11.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art.6.2 lett.d) ed e), il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso ENEL, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di ENEL le medesime obbligazioni.

Art. 12 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

12.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle GUIDA o

altrimenti prescritte dalle autorità competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.

12.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

12.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Leg. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione -ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi- nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali , dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA.

12.4. Il PRODUTTORE , ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere, comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

13.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell' AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

13.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'AEEG non sia possibile la modifica automatica delle presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria;

13.4 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

Art. 14 Cessione del contratto.

14.1 ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di……

PEC

Spettabile
e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Sviluppo Rete
Via Ombrone, 2
00198 ROMA
c.a. Ing. Marco Di Clerico
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **Coordinamento ai sensi dell'art. 35 del TICA - Codice Pratica: 202000792 – Comune di Nicosia (EN).**
Richiesta di adeguamento della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza in immissione al valore finale di 78 MW ed in prelievo di 0,5725 MW della Società Enel Green Power Italia S.r.l. Codice di rintracciabilità GOAL: T0737424.

Con riferimento alla Vs. comunicazione E-DIS-0231063 del 11.04.2020 (ns. prot. TERNA/A20200023536 del 14.04.2020) Vi comunichiamo, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato A della Delibera ARG/ELT 99/08 (TICA) e s.m.i. che la connessione in oggetto presso la Cabina Primaria SM Serra Marrocco è condizionata:

- alla rimozione dell'attuale derivazione rigida sulla linea "Castel di Lucio – Troina CP – der Serra Marrocco CP", di cui al Piano di Sviluppo Terna;
- al potenziamento/rifacimento della linea RTN a 150 kV "Castel di Lucio SE - Caltanissetta".

In relazione a quanto stabilito dall'allegato A alla deliberazione Arg/elt 99/08 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente Vi comunichiamo che i tempi di realizzazione delle opere RTN necessarie alla connessione del Vs. impianto, come sopra descritte, sono pari a 8 mesi + 1 mese/km per i nuovi elettrodotti a 150 kV e i potenziamenti/rifacimenti.

Vi precisiamo che i tempi di realizzazione degli impianti di rete RTN necessari per la connessione dell'impianto in oggetto, decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione alla RTN, che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie,

nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

Facciamo altresì presente che, in relazione alla imprescindibile necessità di garantire la sicurezza di esercizio del sistema elettrico e la continuità di alimentazione delle utenze, pur in presenza della priorità di dispacciamento per le centrali a fonte rinnovabile, è necessario che l'impianto sia realizzato ed esercito nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal Codice di Rete e dalla normativa vigente.

Vi ricordiamo che, successivamente all'accettazione, il progetto degli impianti RTN dovrà essere da Voi trasmesso a Terna, per essere formalmente approvato prima dell'avvio dell'iter autorizzativo; per maggiori dettagli sugli standard tecnici di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, Vi invitiamo a consultare i documenti pubblicati sul sito www.terna.it.

Riteniamo inoltre opportuno segnalare che, in considerazione della progressiva evoluzione dello scenario di generazione nell'area, Vi comunichiamo che:

- sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN);
- non escludiamo che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito; tali opere potranno essere programmate in funzione dell'effettivo scenario di produzione che verrà via via a concretizzarsi.

Pertanto, fino al completamento dei suddetti interventi, Vi segnaliamo che, ferma restando la priorità di dispacciamento riservata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, non sono comunque da escludere, in particolari condizioni di esercizio, limitazioni della potenza generata dai nuovi impianti di produzione, in relazione alle esigenze di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio di trasmissione e dispacciamento.

Vi chiediamo infine di ricevere copia della Soluzione Tecnica Minima Generale che sarà trasmessa al richiedente, nonché della eventuale accettazione

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Con i migliori saluti.

Luca Piemonti

Firmato digitalmente da

Luca Piemonti

Data e ora della firma:
20/07/2020 18:11:29

CP SMC
Copia: ING-APRICS
DTCS-UPRI
DTCS-AOT/PA
SSD-DSC-ADTSC-AEA
SSD-DSC-ADTCS-POA
SSD-PRI-PSR

Az:. SSD-PRI-CRT